

da costruirsi con il provento dei mutui, secondo le perizie suppletive che dovranno essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici e da concedersi previo parere favorevole della C. E. J. in merito alle perizie stesse;

2°) - di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952, per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:-

- a) tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico delle Cooperative mutuarie in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalle cooperative mutuarie ed in via eccezionale - rispettivamente in anni ventiquattro